



Roma, 26 febbraio 2007
Prot. 116

AP/sc

CIRCOLARE N. 21 / 2007
AGLI ENTI ASSOCIATI

LAVORI PUBBLICI

 **ENTI PUBBLICI ECONOMICI**
 **ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

OGGETTO

Pacchetto energia del Governo.

Prospettive per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Illustrazione dei contenuti.

Il Governo ha approvato e resa pubblica una serie di provvedimenti destinati ad incentivare le misure per l'efficienza energetica nel settore civile ed industriale e a promuovere il ricorso alle energie alternative.

Il pacchetto contiene vari provvedimenti diversi:

1. Il DM attuativo dei commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, relativo agli incentivi per interventi di efficienza energetica nel patrimonio edilizio;
2. Il DM attuativo dei commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, relativo a motori ed inverter;
3. la Circolare dell'Agenzia delle Entrate sugli incentivi alla mobilità sostenibile;
4. un DM per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dal sole (fotovoltaico);
5. il Decreto legislativo 7 febbraio 2007, che attua la Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione;
6. il Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia" (oggetto di separata circolare).

Richiamiamo l'attenzione degli associati in particolare sul DM attuativo dei commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007 e su quelli relativi a fotovoltaico e cogenerazione.

1. DM attuativo commi 344, 345, 346 e 347

Il primo DM, prevedendo le modalità attuative degli incentivi fiscali per i proprietari che effettuino interventi di efficacia energetica sul proprio patrimonio con gli indici di prestazione previsti dalla legge finanziaria, corregge la prima impressione di un'applicazione riservata al solo patrimonio privato delle agevolazioni, e prevede che fra i fruitori risultino anche i "soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi", quindi anche gli IACP comunque denominati, in quanto soggetti IRES.

Da notare che la detrazione dall'imposta sul reddito compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e riguarda non soltanto gli interventi sul patrimonio degli Enti, ma anche le spese sostenute dagli enti in quanto gestori di patrimonio comunale o di altri soggetti.

L'articolo 3 del DM descrive gli interventi ammessi a deduzione e le relative spese, che comprendono le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione dell'attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi, ma sono cumulabili sia con il recupero dei certificati bianchi che con altri incentivi posti in essere da Regioni, Province e Comuni. Vale la pena di sottolineare che alcune Regioni hanno già predisposto benefici in tal senso.

L'art. 4 descrive la procedura da adottare per ottenere la deduzione, mentre l'art. 5 indica le tipologie di attestazione necessarie a seconda dei casi.

Gli art. 6 e 7 trattano degli interventi sugli edifici esistenti.

L'articolo 8 tratta degli interventi di installazione di pannelli solari e l'art. 9 della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$ e installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, (oltre 100 kW deve anche essere adottato un bruciatore di tipo modulante con regolazione climatica diretta e deve essere installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili). Da notare che rientra nell'ambito degli interventi ammissibili anche **la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore** e **le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore**. E' escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

Gli articoli successivi trattano della cumulabilità dei contributi di cui già si è detto e del monitoraggio.

2. DM fotovoltaico

Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal Gse (Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente.

Destinatari delle tariffe incentivanti sono: le persone fisiche; le persone giuridiche; i soggetti pubblici; i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Come precisa l'art. 6 "l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al presente decreto ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3), assume il valore di cui alla tabella. La tariffa individuata sulla base della medesima tabella è **riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto** ed è costante in moneta corrente in tutto il periodo di venti anni".

E' prevista in pratica la concessione di un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh); un ulteriore aumento dell'incentivo, anche fino al 30%, è previsto per i **piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano**

interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati (art. 7). Conviene dunque combinare i due tipi di intervento.

L'articolo 5 descrive le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti. L'articolo 8 riguarda il ritiro e la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici, mentre l'art. 9 tratta le condizioni per la cumulabilità di incentivi e il 10 e 11 trattano delle modalità di erogazione e dei controlli.

3. Dlgs cogenerazione

La direttiva Ue, che il decreto recepisce, stabilisce che fino al 2010 gli Stati membri possano fare riferimento a calcoli alternativi rispetto a quelli indicati nella direttiva stessa per definire la cogenerazione, purché i criteri e gli effetti in termini di risparmio energetico siano in linea con la direttiva. Ed è esattamente quello che il decreto dispone stabilendo che la cogenerazione ad alto rendimento è tale se rispetta i parametri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (delibera 42/02) per la cogenerazione. Uno dei parametri indicati dall'Authority è l'indice di risparmio energetico (IRE). La cogenerazione in sostanza deve rispettare valori di Ire diversi in funzione, ad esempio, del fatto che l'impianto sia esistente o di nuova costruzione. Definire cosa è cogenerazione ad alto rendimento è essenziale per disciplinare i relativi meccanismi di sostegno.

Il decreto legislativo approvato il 7 febbraio prevede, inoltre, il servizio di scambio sul posto per l'elettricità prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 KW. Attualmente, invece, il servizio di scambio sul posto si applica agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore ai 20 KW.

Entro 6 mesi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emanerà la disciplina sulle condizioni tecnico-economiche per rendere operativo questo servizio, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.

Il decreto fa chiarezza sulle disposizioni della legge Marzano (23 agosto 2004 n.239) che aveva previsto per l'elettricità prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento il diritto all'assegnazione di certificati verdi. Tale disposizione è stata eliminata dalla legge finanziaria 2007.

Questo decreto legislativo salvaguarda tuttavia i diritti acquisiti dagli impianti entrati in esercizio nel periodo che va dall'approvazione della legge Marzano all'approvazione della legge finanziaria 2007, dagli impianti autorizzati in questo stesso periodo purché entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre

Il decreto conferma per la cogenerazione ad alto rendimento il regime di sostegno previsto dal decreto Bersani del '99 n.79 che prevedeva per la cogenerazione sia la priorità di dispacciamento (vale a dire la precedenza accordata da parte di Terna Spa, come gestore della rete di trasmissione, nella chiamata in produzione dell'impianto), sia l'esenzione dall'obbligo (previsto per produttori e importatori di energia elettrica) di immettere in rete una certa percentuale di energia elettrica da fonti rinnovabili o di acquistare in proporzione certificati verdi sul mercato.

Lo schema prevede, inoltre, una riorganizzazione dei criteri per l'assegnazione dei certificati bianchi alla cogenerazione ad alto rendimento tale da renderla più appetibile.

Tale riorganizzazione verrà attuata tramite l'emanazione di un decreto ministeriale, di concerto con il ministero dell'Ambiente, sentito il ministero delle Politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata. Attualmente uno dei sistemi allo studio per incentivare la cogenerazione ad alto rendimento potrebbe essere la maggiore durata/quantità dei certificati bianchi emessi a favore di chi produce in cogenerazione ad alto rendimento, consentendogli così di ottenere maggiori ricavi dalla vendita sul mercato dei certificati, tali da

recuperare più velocemente i costi di investimento.

Sempre con questo decreto ministeriale sarà inoltre prevista l'estensione graduale del diritto di accesso ai certificati bianchi anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla attuale disciplina che sono i distributori di energia elettrica e gas e loro controllate, oltre che le società operanti nel settore dei servizi energetici comprese le imprese artigiane. Ci si auspica quindi che la nuova normativa riconosca il diritto di accesso diretto ai certificati anche ai nostri associati.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi



Allegati:

DM attuativo dei commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007

DM per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dal sole (fotovoltaico)